

RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE

OBBLIGO PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE AI SEI ANNI DI INDOSSARE NEI LUOGHI CHIUSI LE MASCHERINE

Sentenza Consiglio di Stato, sez. III del 26 novembre 2020 n. 6795

Non sono sospesi i D.P.C.M. 3 novembre 2020 e 17 novembre 2020 concernenti l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, per bambini di età superiore ai sei anni.

La recente sentenza del **Consiglio di Stato, sez. III del 26 novembre 2020 n. 6795** ha ricordato “che la questione della incidenza dell’uso di mascherina, per alunni da 6 a 11 anni, sulla salute psico-fisica del giovanissimo scolaro, merita certamente continua ed approfondita analisi su base scientifica, anzitutto da parte del Comitato tecnico-scientifico. **Non sembrano esistere, a livello di dati statistici, raccomandazioni per un monitoraggio ove possibile costante, e immediato per gli scolari che diano segno di affaticamento, del livello di ossigenazione individuale dopo l'uso prolungato della mascherina; e ciò, sia perché esistono in commercio apparecchi di misurazione di semplicissima utilizzabilità per ciascun maestro, sia perché tale attività costituirebbe forse una utile base statistica per contribuire alle valutazioni scientifiche degli organi preposti.** Ciò potrebbe anche consentire una valutazione esplicita, delle autorità scientifiche, su uno dei punti di cui al ricorso, relativo alla **ragionevolezza dell'uso obbligatorio della mascherina anche “al banco” e con distanziamento adeguato”**.

TAR del Lazio, n. 7468 del 2020

Il TAR del Lazio, nella sentenza n. 7468 del 2020 fa **riferimento all’obbligo incondizionato, su tutto il territorio nazionale, dell’uso dei DPI (dispositivi di protezione individuali) per alunni di età da 6 a 11 anni.**

Nello specifico il TAR del Lazio dichiara che i DPCM hanno obbligato in modo improprio l’uso della mascherina ai bambini di età da 6 a 11 anni, senza considerare i verbali del CTS (Comitato Tecnico Sanitario) i quali fornivano indicazioni rispetto all’uso delle mascherine in ambito scolastico differenziandole per fasce di età. Come dichiarato anche dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in un recente documento dove veniva spiegato che in questa fascia di età l’uso della mascherina doveva essere condizionato dalle situazioni in essere e caso per caso.

Nel ricorso presentato al Tar del Lazio da un genitore, questo riferiva di fenomeni di difetto di ossigenazione per uso prolungato della mascherina chirurgica durante l’orario scolastico da parte del figlio minore, temendone la potenziale pericolosità.

Il Tar osserva che dal DPCM impugnato dal ricorso *“non risulta siano stati effettuati approfondimenti sull’incidenza dell’uso di mascherina, per alunni da 6 a 11 anni, sulla*

salute psicofisica degli stessi, nè un'analisi del contesto socioeducativo in cui l'obbligo per tali scolari è stabilito come pressoché assoluto, né sulla possibilità che vi sia un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani causato dall'uso prolungato della mascherina".

Per il Tar del Lazio il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni iuris e le numerose e complesse questioni prospettate in ricorso richiedano un approfondimento al fine di stabilire se, sulla base della "situazione epidemiologica locale" di ciascuna regione e sul "contesto socio-culturale" in cui i bambini vivono, si possa ritenere scongiurato il pericolo che si verifichi un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani, causato dall'uso prolungato della mascherina, o se vi siano ricadute di tale imposizione sulla salute psico-fisica dei minori in una fase della crescita particolarmente delicata.

Fonte: Repertorio di Giurisprudenza - Leggi d'Italia

Gennaio 2021